



Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

A.G. 43

8 maggio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Atto del Governo:	43
Titolo:	Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Norma di riferimento:	articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame concerne il Regolamento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 4, comma 18, del D.lgs. n. 150/2015 che prevede che lo Statuto dell'ANPAL sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988. In attuazione della summenzionata disposizione è stato emanato il DPR n. 108/2016 che, all'articolo 16, a sua volta, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare con le medesime summenzionate modalità, l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia.

Lo schema di DPR - composto di 2 articoli e di un annesso (Allegato 1) a sua volta strutturato in 8 articoli - è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica e del relativo Allegato 1 che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1 e 2: definiscono le finalità delle norme dell'Allegato 1 (<u>articolo 1</u>) ribadendo, in via transitoria, quanto previsto dall'art. 46, comma 3, del DL n. 73/2021, circa l'attività del Commissario straordinario, nominato in virtù della medesima disposizione, nelle more dell'adozione delle modifiche dello Statuto e della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL (<u>articolo 2</u>).</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che il presente Regolamento, che approva le modifiche allo Statuto dell'ANPAL, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

Disposizioni dell'Allegato 1 allo schema di decreto del Presidente della Repubblica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 1: modifica l'<u>articolo 5</u> dello Statuto (DPR n. 108/2016) sostituendo l'organo di vertice dell'Agenzia, ossia il Presidente, con la figura del Direttore. Viene, inoltre, previsto che il Consiglio di amministrazione (di cui fanno parte a normativa vigente il Presidente e due membri) sia composto da tre dirigenti, precisando che i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza; ciò a fronte di quanto previsto nel testo vigente del summenzionato articolo 5, ovvero che il compenso dei consiglieri di amministrazione è determinato a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia che il nuovo assetto riproduce il contenuto e si adegua a quanto previsto dall'art. 46, comma 2, del DL n. 73/2021 che ha novellato specifiche disposizioni del D.lgs. n.150/2015 concernenti l'organizzazione di ANPAL.</p> <p>Articolo 2: sostituisce l'<u>articolo 6</u> dello Statuto, che disciplina le attribuzioni del Presidente, con un nuovo testo al fine di specificare le funzioni e i compiti del Direttore. La disposizione, in particolare, prevede che in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore siano esercitate da un dirigente dell'ANPAL, con funzioni vicarie, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale ultima previsione riproduce il contenuto del comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto (soppresso dall'Articolo 4, <i>Cfr. infra</i>) che disciplina a normativa vigente le attribuzioni del Direttore generale dell'Agenzia.</p> <p>Articolo 3: modifica l'<u>articolo 7</u> dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, con un nuovo testo. In particolare viene previsto che alle sue sedute partecipi il Direttore dell'Agenzia.</p> <p>Articolo 4: sopprime l'articolo 10 dello Statuto concernente le attribuzioni del direttore generale.</p> <p>Articolo 5: modifica l'articolo 12 dello Statuto prevedendo che l'Agenzia istituisce al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), precisando che ai</p>	<p>La relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria del regolamento, con riferimento all'<u>articolo 1 dell'Allegato 1</u>, precisa che in attuazione del previgente art. 6, comma 2, del D. lgs n. 150/2015, il trattamento economico del Presidente è stato determinato con decreto interministeriale, del 4 marzo 2020 in misura pari a 176.000 euro annui lordi, mentre il trattamento economico riconosciuto al direttore generale, aggiornato al CCNL 2016-2018, firmato il 9 marzo 2020, era pari a 159.591,67 euro annui lordi. In base al nuovo articolo 6, comma 2, del D. lgs n. 150/2015, al direttore dell'ANPAL, che subentra nelle funzioni del soppresso Presidente, spetta il trattamento economico riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 300/1999, che ammonta a circa 200.000 euro annui lordi.</p> <p>In considerazione del fatto che la figura del Presidente è stata soppressa e che le sue funzioni sono state attribuite al direttore, il quale rimane unico organo di vertice dell'ente, ne deriva la non onerosità del nuovo assetto organizzativo dell'ANPAL, potendosi addirittura configurare un risparmio di spesa. A ciò si aggiunge che a seguito della riorganizzazione, i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Nella precedente configurazione invece ai due componenti del Consiglio di amministrazione spettava un compenso annuo lordo di 11.583,00 euro per ciascun componente definito con decreto interministeriale del 26 agosto 2016. Inoltre, all'<u>articolo 5</u> è previsto che ai componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Dall'istituzione del comitato scientifico di cui all'<u>articolo 6</u> non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.</p>

componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Si evidenzia che il testo vigente dell'articolo 12 prevede che l'agenzia si avvalga, tra l'altro, di un analogo organo operante presso il Ministero del lavoro.

Articolo 6: modifica l'articolo 13 dello Statuto prevedendo che l'ANPAL si articoli in un numero massimo di 2 uffici dirigenziali generali e di 8 non generali, a fronte dell'assetto vigente che prevede una struttura articolata in un numero massimo di 7 uffici dirigenziali non generali. Si prevede, inoltre, che possa essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico scientifico per finalità consultive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Si evidenzia che, con riguardo alla nuova configurazione degli uffici dirigenziali la disposizione si adegua a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del DL n. 36/2022, che ha inserito i commi da 4 *bis* a 4-*quater* all'art. 4 del D.lgs. n. 150/2015, incrementando la dotazione organica dell'Agenzia di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui 2 dirigenti di livello dirigenziale generale e di 1 dirigente di livello dirigenziale e autorizzando l'Agenzia ad effettuare le relative assunzioni. A tal fine le summenzionate disposizioni hanno autorizzato una spesa di euro 2.200.503 annui a decorrere dal 2023 alla cui copertura si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL. La relazione tecnica relativa al DL n. 36/2022, con specifico riguardo all'incremento delle posizioni dirigenziali, stima per le due unità dirigenziali generali, a fronte di una retribuzione totale pro capite lordo Stato di euro 217.340,29, un onere annuo complessivo pari ad euro 434.680,59 e per una unità dirigenziale non generale un onere annuo complessivo pari ad euro 128.175,50.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'Allegato 1 al testo del regolamento in esame reca modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). In particolare viene modificata la *Governance* dell'Agenzia, sostituendo il Presidente con il nuovo organo del Direttore e prevedendo che il Consiglio di amministrazione (di cui fanno parte, nel testo vigente dello Statuto, il Presidente e due membri) sia composto da tre dirigenti. La norma precisa, altresì, che i membri del CdA non percepiscono compensi comunque denominati e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese di trasferta dal luogo di residenza (articolo 1 dell'Allegato 1). Viene, altresì, istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico pari opportunità (CUG), laddove lo Statuto vigente prevede che l'Agenzia si avvalga, a tal fine, di un analogo organo operante presso il Ministero del lavoro. Ai componenti del CUG non spetta alcun compenso, comunque denominato, mentre non viene disposto alcunché in materia di rimborsi spese (articolo 5 dell'allegato 1). Viene, inoltre, previsto che l'Agenzia si articoli in un numero massimo di 2 uffici dirigenziali generali e di 8 non generali, a fronte di quanto indicato nello Statuto vigente che prevede una struttura composta di un numero massimo

di 7 uffici dirigenziali non generali. Si prevede, inoltre, la possibilità di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico scientifico ai cui componenti non spetta alcun compenso e rimborso spese (articolo 6 dell'allegato 1).

Al riguardo, si evidenzia che le norme in esame sono nel complesso finalizzate ad adeguare il contenuto dello Statuto di ANPAL a quanto già previsto a legislazione vigente a livello di normativa primaria. Ci riferisce in particolare alle modifiche apportate allo Statuto in materia di *governance* dell'Agenzia (articolo 1 dell'Allegato 1) e all'articolazione degli uffici dirigenziali della medesima (articolo 5 dell'Allegato 1), che riproducono il contenuto e tengono conto di quanto rispettivamente già previsto dall'art. 46, comma 2, del DL n. 73/2021 e dall'art. 15, comma 1, del DL n. 36/2022. Tanto premesso, anche alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento, non si formulano osservazioni. Quanto all'istituzione del Comitato unico pari opportunità (CUG) all'interno dell'Agenzia, non previsto dallo Statuto vigente, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, analogamente a quanto disposto per il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 dell'allegato 1, che ai suoi componenti non spetti non solo alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ma anche alcun rimborso spese.

Allegato 1 Articolo 2 Modifiche all'articolo 6 dello Statuto dell'ANPAL

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2, comma 1, nel sostituire l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, al comma 3 del testo novellato reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale il dirigente dell'ANPAL con funzioni vicarie del direttore, in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, ne esercita le attribuzioni "senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica". Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si rileva l'opportunità di sostituire la parola "e" con la parola "o".

Allegato 1 Articolo 5 Modifiche all'articolo 12 dello Statuto dell'ANPAL

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), nel modificare l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale l'ANPAL costituisce al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Allegato 1 Articolo 6 Modifiche all'articolo 13 dello Statuto dell'ANPAL

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6, comma 1, lettera *d*), nel modificare l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'istituzione del Comitato scientifico non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si rileva l'opportunità di sostituire le parole "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare", al fine di assicurare la precettività della norma.